

Articolo 10 – Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. L'esercizio della facoltà di servirsi del gestore pubblico o del mercato deve avvenire tramite apposita comunicazione al Comune – Servizio gestione tributi, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, a mezzo di posta elettronica certificata PEC o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza di considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 2 del presente articolo. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo.
4. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della L. 5/8/2022, n. 118, l'efficacia dell'opzione è per un biennio ma è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso PEC, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza, da inviare sia al Comune che al gestore del servizio. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale è in grado di fornire il servizio. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.
5. Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. La comunicazione, che è considerata anche quale dichiarazione di variazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e devono essere indicati:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici, con l'indicazione degli specifici utilizzi;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - e) il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero.
7. Le utenze non domestiche interessate, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al Comune – Servizio gestione tributi idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente.
8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 8, il Comune – Servizio gestione tributi comunica l'esito della verifica all'utente.
10. La comunicazione da parte dell'utenza non domestica effettuata dopo lo spirare dei termini previsti dal presente articolo è priva di effetti.

11. Il conferimento ad operatori privati per l'avvio al recupero deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza ed esonera dalla corresponsione della sola quota variabile del tributo, rimanendo sempre dovuta la quota fissa.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alla quantità di rifiuti urbani prodotte ed avviate al recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.
13. La quota variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente articolo, ovvero quando non si sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di opzione per il conferimento al servizio privato, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.